

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2991

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCOLO, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BORDONALI, COLMELLERE, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FURGIUELE, LEGNAIOLI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN**

Modifica all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni appartenenti all'asse ereditario

*Presentata il 31 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza italiana nella fase successoria e testamentaria dopo la dipartita di un familiare evidenzia anche notevoli difficoltà che gli eredi registrano nel recuperare le informazioni sui rapporti finanziari e, in generale, con le banche, intestati e riconducibili al defunto. Spesso, infatti, gli eredi beneficiari di depositi di valore — quali per esempio conti correnti, libretti di risparmio, titoli di credito, fondi d'investimento nonché oggetti di valore custoditi nelle cassette di sicurezza — si trovano ad affrontare lungaggini burocratiche, procedurali e ostative che impediscono di avere una prospettiva chiara e completa della situazione *post mortem* del fu legittimo intestatario. Non di rado capita che, dopo aver

aperto un conto corrente bancario, il soggetto intestatario non ne faccia più uso per un numero indeterminato di anni; in siffatti casi le banche non sempre possono o riescono a risalire alle cause che determinano la silente movimentazione del deposito. Ne consegue, inoltre, che si accumulano ingenti somme presso gli istituti finanziari, i cosiddetti « conti dormienti », spesso all'insaputa dei legittimi eredi.

La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, integra le disposizioni dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo che la procedura di ricerca con modalità telematiche, ivi disciplinata per il reperimento di beni del debitore e azionabile su istanza del creditore proce-

dente, sia applicabile anche su istanza degli eredi e dei legatari per l'individuazione dei beni del *de cuius*. In tal caso, il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la suc-

cessione, verificata la qualità di erede o legatario della parte istante, può autorizzare la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da individuare per gli eredi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. All'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei periodi primo e secondo del primo comma e dei periodi primo e secondo del secondo comma si applicano anche per l'individuazione dei beni dell'asse ereditario, su istanza dell'erede o del legatario. L'istanza è proposta al presidente del tribunale competente per il luogo dell'aperta successione o, se la successione si è aperta fuori della Repubblica, per il luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza del defunto nella Repubblica ».



\*18PDL0143440\*